

**Processo civile** - Cosa giudicata - Interpretazione del giudicato - Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni e limiti.

Corte di Cassazione - 25.10.2001, n. 13179 - Pres. Prestipino - Rel. Picone - P.M. Giacalone (Conf.) - Soc. Coop. Breccia Orientale (Avv. Sigillò) - INPS (Avv. Marchini).

Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell'istanza di parte solo da una specifica previsione normativa, l'eccezione di giudicato esterno, in difetto di una tale previsione, è rilevabile d'ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, con la conseguenza che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione e la relativa pronuncia sia stata impugnata, il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione e interpretazione degli atti processuali mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito.

FATTO. - La società cooperativa a responsabilità limitata "Breccia Orientale" domanda per quattro motivi la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Trapani ha respinto l'appello, pur riformando la statuizione di rigetto del Pretore della stessa sede giudiziaria con la declaratoria della "improcedibilità della domanda presentata dalla Soc. Coop. a r.l. Breccia orientale nei confronti dell'I.N.P.S. con ricorso depositato in data 3 maggio 1996 per effetto del giudicato intervenuto tra le stesse parti". La società aveva azionato nei confronti dell'INPS la pretesa al pagamento di L. 825.475.089 per rivalutazione monetaria sull'importo di L. 638.101.972, oltre alle maggiori somme spettanti dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio, importo che, all'esito di precedente giudizio, l'Istituto era stato condannato a restituire per effetto del riconosciuto diritto agli sgravi contributivi ed al beneficio della fiscalizzazione. L'adito Pretore aveva rigettato la domanda sul rilievo che non trovava applicazione al rapporto l'art. 429 c.p.c. e non era stato provato il maggior danno **ex** art. 1224 c.c.

Il Tribunale ha, invece, deciso la controversia sulla base della preclusione derivante da precedente giudicato fra le stesse parti. Ha rilevato il giudice di appello che gli elementi di fatto relativi al precedente giudizio fra le stesse parti erano stati tempestivamente allegati dall'INPS con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, mentre l'effetto di preclusione derivante dal giudicato poteva essere rilevato anche di ufficio dal giudice, trattandosi di eccezione in senso lato; che, nella specie, era stata azionata una pretesa sulla quale si era formato il giudicato perché, nel precedente giudizio, la sentenza di primo

grado aveva riconosciuto il diritto della società agli interessi legali sulle somme che l'INPS era tenuto a rimborsare e la società aveva sul punto proposto appello incidentale, richiedendo la rivalutazione monetaria, impugnazione rigettata con sentenza n. 8 del 23 gennaio 1993 del Tribunale di Trapani; che non sussisteva diversità di "**causa petendi**" per il fatto che la società avesse nel primo giudizio chiesto la rivalutazione ai sensi dell'art. 1224 c.c. ed ai sensi degli art. 429 e 442 c.p.c. nel secondo, atteso che la pretesa era stata avanzata sulla base di allegazioni identiche; che, in ogni caso, la natura del credito della società esulava dall'ambito di applicazione del regime giuridico dettato dall'art. 429 c.p.c.

Resiste l'INPS con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

DIRITTO. - Con il primo motivo, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione, la ricorrente afferma che il Tribunale ha erroneamente identificato il giudicato che aveva determinato "la cristallizzazione delle pretese avanzate dalla Società Coop. Breccia Orientale nei confronti dell'INPS", indicando la sentenza n. 240 del 1991 (quella di primo grado) come la decisione nei cui confronti non fu proposta impugnazione.

Il motivo è destituito di fondamento.

Emerge dai riferimenti contenuti nella parte narrativa come il Tribunale abbia compiutamente ricostruito le vicende del giudizio precedente ed il contenuto delle due sentenze emanate nei processi di merito, ricostruzione che, nei suoi aspetti sostanziali, non è minimamente contestata dalla società ricorrente. È evidente, perciò, che gli eventuali errori commessi nel corpo della motivazione nell'indicazione degli estremi delle sentenze e di quella che ha determinato il giudicato, restano privi di rilevanza in relazione all'accertamento di fatto che sorregge la decisione. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 2909 c.c., 325, 326 e 327 c.p.c., si sostiene che la sentenza di primo grado, resa nel precedente giudizio, si era limitata a condannare l'IPS al pagamento degli interessi legali, mentre solo con l'appello era stata domandata la rivalutazione. La sentenza di secondo grado si era limitata a confermare la decisione impugnata ed essa, pertanto, non poteva costituire giudicato in ordine alla questione della rivalutazione monetaria. La Corte giudica le descritte deduzioni palesemente infondate. La sentenza di primo grado aveva statuito in ordine agli accessori del credito restitutorio, limitandoli all'importo degli interessi legali. Se la decisione non fosse stata impugnata si sarebbe formato il giudicato, con il rigetto (implicito) della pretesa di pagamento di importi maggiori rispetto alla misura degli interessi legali. Vi è stata impugnazione della parte soccombente su tale punto controverso, ma è stata rigettata, e, quindi, si è formato il giudicato esattamente sulla pretesa degli accessori del credito restitutorio in misura superiore a quella degli interessi legali. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli art. 414, 416 e 437 c.p.c., si deduce l'"**error in procedendo**" che il Tribunale

avrebbe commesso decidendo sull'eccezione di giudicato esterno; trattandosi di eccezione in senso stretto, era stata tardivamente proposta dall'INPS in appello e all'udienza di discussione, e solo in questa sede era stata acquisita la relativa documentazione.

Anche questo motivo, sebbene invochi il sostegno di numerose decisioni della Corte, non può trovare accoglimento.

Invero, in ordine alla natura dell'eccezione di giudicato esterno si era determinato un contrasto di giurisprudenza, con decisioni di segno opposto della Corte di cassazione. Il contrasto è stato di recente definitivamente composto dall'intervento delle Sezioni unite della Corte sulla base del seguente principio di diritto:

"Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell'istanza di parte solo da una specifica previsione normativa, l'eccezione di giudicato esterno, in difetto di una tale previsione, è rilevabile d'ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, con la conseguenza che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione - e la relativa pronuncia sia stata impugnata - il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione e interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito".

In applicazione del suesposto principio di diritto - facendo rinvio per gli approfondimenti della questione alla motivazione dell'indicata sentenza delle Sezioni unite, il cui nucleo essenziale, comunque, è rappresentato dalla tendenziale equiparazione della regola del caso concreto fissata dal provvedimento giurisdizionale non soggetto ad impugnazione alla norma giuridica - conformemente al diritto la sentenza impugnata ha preso in esame l'eccezione di giudicato esterno e la produzione della relativa documentazione, escludendo l'operatività delle preclusioni proprie del rito del lavoro.

Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c. e vizio della motivazione, si afferma che non sussisteva alcuna preclusione per avere agito nel precedente giudizio per il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 1224 c.c., perché nel giudizio successivo la "**causa petendi**" era rappresentata dalle disposizioni dell'art. 429 c.p.c. in relazione all'art. 442 dello stesso codice, che assicurano l'indicizzazione automatica del credito prescindendo dalla colpa del debitore.

Per l'esame della fondatezza di questo motivo, in applicazione del richiamato insegnamento delle sezioni unite, la Corte deve verificare direttamente se il giudicato esterno costituisca una pronuncia di merito preclusiva dell'esame della pretesa avanzata dalla società ricorrente in questo giudizio.

Dall'esame diretto degli atti - consentito, per quanto detto, alla Corte quando si tratti di accertare il contenuto del giudicato esterno - risulta che la società ricorrente, con il ricorso depositato in data 11 luglio 1988, aveva chiesto al Pretore di Trapani di accertare il diritto agli sgravi e alla fiscalizzazione degli oneri sociali, con la condanna dell'INPS a corrispondere quanto dovuto a tali titoli; il Pretore adito, con sentenza n. 240 del 1991, aveva condannato l'INPS al pagamento delle somme richieste, oltre agli interessi; con la memoria di costituzione nel giudizio sull'appello dell'INPS, era stata domandata, con impugnazione incidentale, la corresponsione anche della svalutazione monetaria; con sentenza n. 8 del 1993, il Tribunale di Trapani ha respinto l'appello incidentale perché, nella fattispecie, ricorreva l'ipotesi dell'indebito oggettivo **ex** art. 2033 c.c. e del debitore in buona fede in quanto l'obbligo di restituzione doveva ritenersi insorto soltanto per effetto della pronuncia costitutiva del giudice, sicché l'INPS doveva soltanto gli interessi legali dalla data della domanda giudiziaria, dovendosi escludere la liquidazione degli ulteriori danni, che avrebbero dovuto comunque essere provati, come prescritto dall'art. 1224 c.c..

Alla stregua dei descritti dati di fatti, il motivo di ricorso risulta privo di fondamento.

Con esso vengono svolte considerazioni in linea di massima condivisibili perché conformi alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale la domanda di rivalutazione automatica di una somma di denaro di cui si chiede il pagamento, risolvendosi nella richiesta di adeguamento automatico dell'importo di tale somma ai sopravvenuti mutamenti del valore reale della moneta correlati al fenomeno inflattivo, costituisce una pretesa concettualmente diversa da quella in cui, in relazione al dedotto inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, si chiede, in aggiunta agli interessi legali di mora, diretti a compensare il danno presuntivamente connesso a quell'inadempimento, il ristoro dell'asserito, ulteriore, e maggiore, pregiudizio causato dal ritardato soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie; ne consegue che, stante le differenze di presupposti e di contenuto fra le due domande, la proposizione dell'una domanda non equivale alla proposizione dell'altra, dal che deriva l'inidoneità del giudicato di rigetto formatosi su una di esse ad interferire sull'esperibilità dell'altra (Cass. 27 marzo 1995, n. 3607).

Ma la società ricorrente tralascia di considerare che il giudicato di rigetto ha innanzi tutto accertato, al fine di stabilire il regime giuridico dell'obbligazione, la natura del rapporto obbligatorio, escludendo che ad un credito restitutorio derivante da indebito pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c. potesse applicarsi una normativa diversa da quella che disciplina gli effetti dell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).

È questo accertamento che non può più essere messo in discussione per l'effetto preclusivo derivante dal giudicato.

La società ricorrente deve essere condannata alle spese e agli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.

(Omissis)